



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 07/06/2024 alle ore 09:00 in composizione monocratica:

CUCCARO MICHELE, Giudice monocratico

in data 07/06/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 181/2023 depositato il 19/06/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Caldonazzo - Piazza Municipio 1 38052 Caldonazzo TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49 2017 IMU 2017

a seguito di discussione in camera di consiglio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso sub RG 181/2023 Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_1, in qualità di eredi di Nominativo_1, impugnavano l'avviso di accertamento di cui in epigrafe emesso dal Comune di Caldonazzo per parziale versamento Imis anno 2017.

A sostegno della loro pretesa evidenziavano come la p.f. 4139 C.C. Caldonazzo, costituita da un fondo intercluso con superficie di 238 mq, fosse da considerare a tutti gli effetti pertinenza della p.ed. 912, in quanto interamente destinata a giardino del predetto fabbricato. Sottolineavano, altresì, come già in passato il Comune avesse tentato di disconoscere il suddetto vincolo di pertinenzialità proprio sulla medesima situazione oggetto del presente giudizio emettendo identici avvisi di accertamento per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 e vedendo le proprie istanze costantemente rigettate da questa Corte di Giustizia Tributaria a seguito di specifici giudizi fattuali che hanno riconosciuto la sussistenza del carattere pertinenziale in capo al terreno de qua sia in primo grado (sentenza n. 288/02/14 del 16.06.2014 depositata il 21.08.2014), che in secondo grado (sentenza n. 8/01/16 del 16.11.2015 depositata il 14.01.2016), con sentenze passate in giudicato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento, essendo indiscutibile – alla luce della planimetria in atti e delle sentenze già intervenute tra le parti - il carattere pertinenziale della p.f. 4139 C.C. Caldonazzo rispetto alla p.ed. 912. Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso annulla l'avviso di accertamento qui impugnato.

Condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in € 430 (di cui € 30 per anticipazioni ed il resto per compensi), oltre iva, cnpa e 15%